



Le nuove linee guida per l'"Interpello sui nuovi investimenti"

A seguito dell'abbassamento del valore minimo che deve avere un investimento per poter presentare istanza di Interpello sui nuovi investimenti previsto dall'art. 8 della Legge 130/2022, con **Circolare 7/E del 28 marzo 2023** (di cui verrà pubblicata una traduzione in lingua inglese) l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti anche alla luce dell'esperienza e delle criticità emerse negli anni in merito a questa tipologia di interpello.

La disciplina previgente e la nuova soglia di accesso

L'interpello sui nuovi investimenti è stato introdotto dall'articolo 2 del D.Lgs. 147/2015 (c.d. "Decreto Internazionalizzazione") con l'intento di dotare gli investitori – nazionali ed esteri – di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l'Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento "qualificati" che gli stessi intendano realizzare nel territorio italiano.

L'Interpello in parola si differenzia da quello previsto dal modello generale (ex art. 11 L. 212/2000) per le finalità che ne hanno ispirato l'introduzione, volte a fornire certezza preventiva nella misura in cui:

- **si prefigge di creare un rapporto "dedicato"** tra l'investitore e un unico interlocutore all'interno dell'Agenzia delle Entrate, allo scopo di garantire una interlocuzione più immediata per gestire qualsiasi criticità di ordine fiscale derivante dallo sviluppo del business plan presentato;
- **ha un ambito applicativo più esteso dell'interpello ordinario** in quanto: **i)** non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza; **ii)** è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche che sono ordinariamente escluse dall'ambito delle istanze di interpello statutario (tra cui, in particolare, quella della sussistenza di una stabile organizzazione);
- **è soggetto a un più limitato potere di rettifica**, potendo l'Agenzia procedere a una revisione della risposta resa (o desunta per effetto del formarsi del silenzio-assenso) esclusivamente nell'ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto;
- **contempla meccanismi di coordinamento** tra le varie strutture dell'Agenzia competenti nelle diverse fasi, prevedendo, in particolare, che in caso di controlli e verifiche sia sempre assicurato un confronto tra le strutture territoriali e l'Ufficio centrale che ha reso la risposta all'interpello.

Come anticipato, il Legislatore ha apportato alcune modifiche alla disciplina abbassando a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore minimo dell'investimento da 20 milioni a 15 milioni di Euro.

Pertanto, le caratteristiche degli investimenti per i quali è possibile presentare l'Interpello in parola sono ora le seguenti:

- realizzazione dell'iniziativa economica nel territorio dello Stato;
- valore di ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di Euro;
- carattere duraturo ed effetti positivi sul gettito erariale;
- significative e durature ricadute occupazionali dell'iniziativa economica.

La Circolare 7/E del 2023 e i nuovi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate

Alla luce della modifica apportata dal Legislatore, chiaramente orientata ad ampliare la platea dei contribuenti legittimati alla presentazione dell'Interpello, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare in commento con la quale ha fornito, sempre al fine di facilitarne ed ampliarne l'utilizzo, nuove e meno stringenti interpretazioni della normativa rilevante.

Di particolare interesse per i contribuenti risultano essere i seguenti chiarimenti interpretativi, restando fermo che l'iniziativa economica deve comunque avere tutte le altre caratteristiche previste dalla norma:

1) Investimenti consistenti in operazioni di acquisizioni di attivi o di partecipazioni estere

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'acquisizione riguarda un'entità estera, nel rispetto degli altri requisiti normativamente previsti, **il vincolo con il territorio dello Stato può essere garantito dalla localizzazione in Italia dell'investitore, a condizione che i beni (gli attivi) acquisiti siano registrati nel bilancio dell'acquirente residente**. Viene così superato il chiarimento fornito con la precedente Circolare n. 25/E del 2016, con il quale si era specificato che l'investimento oggetto di interpello dovesse essere eseguito esclusivamente in relazione a un'entità situata nel territorio nazionale.

Inoltre, in relazione agli investimenti che hanno ad oggetto l'acquisto di partecipazioni, l'Agenzia ha chiarito che ai fini del computo del valore dell'investimento deve essere considerato il corrispettivo dell'acquisizione delle partecipazioni. Tuttavia, nel caso in cui tale valore non integri di per sé la soglia minima prevista, è consentito ai contribuenti la valorizzazione di altre forme di investimento correlate, quali a titolo esemplificativo l'eventuale capitalizzazione dell'impresa acquisita.

Infine, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che fra gli investimenti rilevanti ai fini della presentazione dell'Interpello rientrano anche quelle di *share deal* effettuate tramite la conversione dei crediti in partecipazioni della società *target*.

2) Investimenti consistenti in operazioni differenti da quelli di *asset deal* o *share deal*

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono incluse tra gli investimenti rilevanti anche le operazioni di "rimpatrio" di attività precedentemente delocalizzate all'estero o di rientro (c.d. *reshoring*), o di trasferimento della residenza fiscale in Italia di soggetti esteri.

In relazione agli **investimenti cross border**, l'Agenzia specifica che se sono posti in essere da **soggetti esteri**, è necessario che l'investimento effettuato nel territorio dello Stato abbia, di per sé, un valore non inferiore alla soglia minima di 15 milioni di Euro indipendentemente dal valore complessivo dell'iniziativa economica, laddove, invece, se l'investimento è effettuato da **soggetti residenti su entità estere**, assume rilevanza l'intero valore dell'acquisizione, a condizione che esso trovi evidenza nel proprio bilancio.

Particolare rilevanza assume la precisazione dell'Agenzia che nell'interpello relativo ad investimenti *cross border*, l'istante può chiedere chiarimenti in merito all'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia con l'altro stato estero interessato.

3) Ricadute occupazionali

Il presente punto palesa ancor più chiaramente il *favor* che il Legislatore e l'Amministrazione hanno verso lo sviluppo dell'interpello in esame.

Difatti, la locuzione "ricadute positive sui livelli occupazionali" va ora intesa nel senso più ampio possibile, ricomprendendo tutte le ricadute occupazionali realizzatesi quale conseguenza diretta dell'investimento, sia in capo al soggetto investitore, sia in capo ad altri soggetti coinvolti nel *business plan* (a condizione che questi abbiano conferito mandato speciale all'investitore ai fini della presentazione dell'istanza di interpello), con la sola esclusione delle ricadute occupazionali concernenti il c.d. indotto.

Pertanto, risultano valorizzabili tutti i casi nei quali il piano d'investimento:

- generi un **aumento** dei livelli di occupazione;
- garantisca un **mantenimento** del livello di occupazione preesistente;
- garantisca, in caso di crisi, un **mantenimento anche parziale** dei livelli di occupazione.

In merito a cosa si intenda per "crisi", l'Agenzia chiarisce che la stessa va intesa "*in senso lato*", ovvero, che non risulta necessario che la stessa sia attestata dal formale avvio di procedure concorsuali o di cassa integrazione, risultando sufficiente la dimostrazione che sono in corso trattative con le rappresentanze sindacali; che si stanno perfezionando accordi con le associazioni di categoria, oppure, il deposito di qualsiasi documentazione idonea ad attestare, anche tramite autodichiarazione, che in assenza dell'investimento oggetto di interpello si verificherebbero maggiori effetti negativi sul piano occupazionale.

4) Preventività dell'istanza di interpello

In relazione alle istanze di interpello aventi ad oggetto quesiti circa la valutazione della configurabilità di una stabile organizzazione in conseguenza dell'investimento, l'Agenzia ha precisato che ai fini della legittima presentazione dell'istanza - a differenza di quanto previsto per gli accordi preventivi *ex art. 31-ter* del D.P.R. 600/1973 - **non** risulta essere preclusivo il fatto di aver già avviato la realizzazione del *business plan* a condizione che non siano già scaduti i termini ordinari di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta di avvio del piano

Alla luce di quanto sopra, l'Amministrazione, con particolare riferimento ai casi in cui un soggetto estero **già eserciti in Italia un'attività economica**, ha precisato che al fine della legittima presentazione dell'interpello devono sussistere circostanze "nuove", quali ad esempio:

- la costituzione di un nuovo business e/o di una nuova azienda nel territorio dello Stato;
- il reimpiego di risorse finanziarie disponibili tramite ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di un complesso aziendale nuovo e diverso rispetto a quello già utilizzato nello svolgimento del suo precedente business;
- l'assegnazione di nuove commesse relative ad attività o a servizi non precedentemente svolti in Italia;
- la presenza fisica del soggetto estero in Italia attraverso dipendenti e/o predisposizione di luoghi di lavoro ivi situati.

In relazione agli **investimenti a realizzazione progressiva**, l'Agenzia ha chiarito che l'istanza deve essere inviata, per essere considerata preventiva, prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui l'attività *core* ha inizio, essendo **non rilevanti le attività preliminari**, da individuarsi in base a quanto indicato dal Commentario OCSE 2017 al Modello di Convenzione fiscale contro le doppie imposizioni (art. 5, paragrafo 1). Tuttavia, nonostante tale indirizzo volto ad escludere le attività preliminari abbia carattere generale, vi possono essere eccezioni quali ad esempio quelle relative alla "stabile organizzazione di progetto" per la cui valutazione devono essere considerati anche i lavori preparatori.

5) Interazioni con strumenti di Tax Compliance

a) In relazione all'istituto dell'**adempimento collaborativo (c.d. cooperative compliance)**: agli investitori che si adeguino alla risposta fornita è consentito - ferma restando la necessaria sussistenza degli altri requisiti previsti - di accedere a tale regime **indipendentemente dal requisito dimensionale** (fissato per gli anni 2022, 2023 e 2024 in 1 miliardo di Euro di volume di affari o di ricavi).

Inoltre, successivamente all'ingresso in adempimento collaborativo, nel caso in cui vi fossero ulteriori quesiti relativi alla realizzazione dell'iniziativa economica, i relativi interpelli saranno gestiti dall'Ufficio Adempimento Collaborativo con la tempistica, più celere, propria degli interpelli sui nuovi investimenti.

b) In relazione all'istituto degli **accordi preventivi per le imprese con attività internazionale**: l'Agenzia ha precisato che, in deroga al criterio cronologico ordinariamente seguito, è conferita priorità alla trattazione delle istanze collegate all'iniziativa economica oggetto di una precedente istanza di interpello sui nuovi investimenti.

6) Termini per la risposta

In ordine alle tempistiche della risposta all'interpello, in un'ottica di favore cui è improntata l'intero intervento interpretativo dell'Agenzia, è stato precisato che stante la complessità delle iniziative economiche oggetto dell'interpello, è concessa all'Ufficio la facoltà di **rispondere disgiuntamente** ai quesiti oggetto dell'istanza, nei limiti in cui la complessità e l'autonomia del quesito stesso lo consentano, fermo restando che il termine ultimo per la risposta ai quesiti non evasi e per la formazione del silenzio-assenso rimane comunque quello di **centoventi giorni**.

7) Documentazione da allegare all'interpello

Sul punto, al fine di coadiuvare i contribuenti ed evitare richieste di regolarizzazione dell'Istanza, l'Agenzia ha fornito con la Circolare in commento un elenco meramente esemplificativo dei documenti di supporto da allegare all'Istanza, fra i quali si annoverano:

- a)** l'ammontare dell'investimento;
- b)** il dettaglio delle ricadute occupazionali, ivi compreso il mantenimento oppure il non decremento (nelle situazioni di crisi o difficoltà dell'impresa) delle stesse;
- c)** la stima degli effetti positivi in termini di gettito derivanti immediatamente e direttamente dall'attuazione del piano di investimento.

Inoltre, l'Agenzia ha specificato che laddove non sia strettamente rilevante ai fini della valutazione dei quesiti formulati, è concessa la facoltà ai contribuenti di oscurare i dati sensibili (ad esempio legati a segreti industriali).

Conclusioni

In un contesto di crisi economica come quello attuale non può che accogliersi positivamente l'intento di favorire il moltiplicarsi degli investimenti tramite uno strumento come quello in commento che dovrebbe, almeno in linea di principio, supplire alle incertezze che il nostro ordinamento suscita agli occhi degli imprenditori che decidono di investire nel nostro Paese, creando rapporti di proficua collaborazione con l'Amministrazione finanziaria, che per una volta dismette i panni dell'Inquisitore per divenire "alleata" dei contribuenti.

5.4.2023

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica.

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio.

Claudio Giordano, Partner

E: c.giordano@nmlex.it

T.: +39 06695181

Alice Cogliati Dezza, Counsel

E: a.cogliatidezza@nmlex.it

T.: +39 06695181

Matteo Musco, Associate

E: m.musco@nmlex.it

T.: +39 06695181

Seguici su:   [nunziantemagrone.it](https://www.nunziantemagrone.it)